



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



Questionari Corte dei Conti e adempimenti dei revisori

Saluti istituzionali

Eleudomia Terragni, Presidente dell'ODCEC Verona

RELATORI

Corrado Mancini, Presidente Commissione Enti Locali ODCEC Verona

I questionari della Corte dei Conti, novità 2025

Valentina Sterzi, Componente Commissione Enti Locali ODCEC Verona

Gli adempimenti dell'organo di revisione, il piano dei flussi di cassa

Donato Benedini, Componente Commissione Enti Locali ODCEC Verona

Il ruolo del revisore

MODERA

Trestini Matteo, Vicepresidente Commissione Enti Locali ODCEC Verona



I questionari della Corte dei Conti, novità 2025

Corrado Mancini

20250424 CALENDARIO ADEMPIMENTI SEZIONE REGIONALE CONTROLLO VENETO

Adempimento questionari	Enti destinatari	Status compilazione	Termine regionale trasmissione	Modalità trasmissione
Rendiconto 2024	REGIONE	APERTO	15 settembre 2025	QFIT
Rendiconto 2024	EE.LL.	APERTO	30 settembre 2025	QFIT
Bilancio di previsione 2025-27	REGIONE	APERTO	31 ottobre 2025	QFIT
Bilancio di previsione 2025-27	EE.LL.	APERTO	31 ottobre 2025	QFIT

Rendiconto 2024



Rendiconto 2024

Nella Sezione “Domande Preliminari”, è implementata l’indagine relativa agli enti interessati ad **eventi emergenziali, quali eventi alluvionali e sismici**, sono inserite domande sottese sono state intercettate il corretto **rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 191, co. 3** del Tuel **sui lavori pubblici di somma urgenza** e gli eventuali debiti fuori bilancio che ne possono essere derivati.

7. Nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, sono state rispettate le tempistiche stabilite al riguardo dall’art. 191, co. 3 del Tuel, anche alla luce di eventuali deroghe previste dalla normativa emergenziale e dalle conseguenti ordinanze di protezione civile?

7.1 In caso di risposta negativa, l'ente ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) senza comprendere l'utile di impresa?

Rendiconto 2024

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, **la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa** con le modalità previste dall'articolo **194, comma 1, lettera e)**, prevedendo la relativa copertura finanziaria **nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.**

Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche sopra riportate il riconoscimento del debito fuori bilancio è consentito al netto dell'utile d'impresa.

Rendiconto 2024

Sono state integrate le informazioni già richieste nei precedenti questionari **sulle operazioni di partenariato** poste in essere dagli enti locali.

6. L'ente ha dato evidenza nell'apposito allegato dei contratti di partenariato pubblico privato (principio contabile applicato 4/1, punto 13.1, modificato dal d.m. 10/10/2024)?

6.1 In caso di risposta affermativa, indicarne la tipologia:

Contrattuale	Istituzionale

6.2 In presenza di partenariato pubblico privato di tipo contrattuale, compilare la seguente tabella:

[illegible]

Rendiconto 2024

Il paragrafo 13.1 del principio 4/1 prevede che, in sede di rendiconto, gli enti che hanno stipulato contratti di **partenariato pubblico privato** danno evidenza in **un apposito allegato di tali contratti** con l'indicazione del codice unico di progetto (**CUP**) e del codice identificativo di gara (**CIG**), del **valore complessivo del contratto**, della **durata**, dell'**importo del contributo pubblico** e dell'**importo dell'investimento a carico del privato** (art. 175, co. 7, ultimo capoverso del d.lgs. n. 36/2023).

Rendiconto 2024

Altre nuove domande del questionario sono relative a verificare che gli enti per i quali **risulta accertata una posizione di eccedenza complessiva di risorse COVID**, abbiano **vincolato nel risultato di amministrazione 2024** l'importo corrispondente alla quota complessiva da acquisire al bilancio dello Stato **al netto di quanto già restituito nel 2024**.

Rendiconto 2024

15. Se dai dati riepilogativi della verifica a consuntivo "risorse COVID", di cui agli allegati C e D del DM 19 giugno 2024, è stato accertato che la somma algebrica delle colonne "Deficit finale", "Surplus finale" e "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" determina una eccedenza complessiva di risorse, risulta vincolato nel risultato di amministrazione l'importo corrispondente alle somme da acquisire al bilancio dello Stato nel quadriennio 2024-2027 al netto della quota annuale restituita nel 2024?
16. L'ente che sia risultato in eccedenza di risorse ha contabilizzato correttamente, nei termini indicati dallo stesso decreto ministeriale, le operazioni di restituzione provvedendo ad accertare al lordo le spettanze sulle quali è operata la regolazione con il bilancio dello Stato ed emettendo mandati di pagamento in quietanza di entrata, a compensazione dei minori incassi?

È previsto, infatti, il finanziamento delle eccedenze con **applicazione all'esercizio 2024 di una quota pari a un quarto dell'avanzo vincolato a tal fine a rendiconto 2023.**

Va considerato, inoltre, che **le operazioni di congruaggio sono disposte sulle spettanze** riconosciute agli enti a titolo di **fondo di solidarietà comunale/fondo unico** distinto per le province e le città metropolitane e di fondo ex art. 1, co. 508, della legge di bilancio per il 2024

Rendiconto 2024

Tali operazioni richiedono,
a fronte **dell'accertamento al lordo delle somme attribuite** a ciascun ente, la **successiva regolarizzazione degli incassi** attraverso **mandati** di pagamento **in quietanza di entrata**, per compensare le minori riscossioni dallo Stato.

La complessità di tale procedura contabile prevista dagli artt. 2 e 3 del d.m. 19 giugno 2024 rende opportuno richiamare l'attenzione degli organi di revisione affinché verifichino la conformità degli adempimenti contabili alle disposizioni ministeriali.

Rendiconto 2024

Nell'ottica della **semplificazione e della riduzione degli oneri** informativi a carico degli enti, si è ritenuto di **non procedere con il reinserimento della griglia di rilevazione per CUP** sull'avanzamento finanziario, **procedurale e fisico dei progetti finanziati con risorse PNRR e/o PNC** intestati agli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori (Tabella PNRR)

affidando a specifiche domande, inserite nelle diverse sezioni, la verifica del rispetto delle norme derogatorie dettate per favorire la più sollecita realizzazione degli interventi finanziati con le predette risorse europee.

Rendiconto 2024

Il FCDE viene nuovamente analizzato in **stretta connessione con la gestione dei residui** e le operazioni legate all'accertamento ordinario degli stessi con **particolare riguardo a quelli di dubbia e difficile esazione scaduti da oltre tre anni**, ma non prescritti, ed a quelli assolutamente inesigibili o insussistenti.

Sul punto viene richiamata l'attenzione degli organi di revisione sul necessario coinvolgimento dei responsabili dei servizi in ordine alle motivazioni che giustificano il mantenimento o la cancellazione dei residui stessi.

Rendiconto 2024

12. Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale?

12.1. In caso di risposta affermativa, specificare se l'ente abbia fornito adeguata motivazione in ordine:

a) al mantenimento nel conto del bilancio di crediti di dubbia o difficile esigibilità con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, compresi i crediti stralciati dal conto del bilancio e conservati nello stato patrimoniale (art. 11, co. 6, lett. e del d.lgs. n. 118/2011)

b) all'eliminazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento del credito (§ 9.1 dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011)

Rendiconto 2024

La sezione regionale di controllo per le Marche che, con la delibera 144/2023, ha indicato i principi applicativi per lo stralcio dei residui attivi di dubbia esigibilità, specificando un onere motivazionale differente a seconda della vetustà:

Entro tre anni il residuo attivo **si presume esigibile**, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per lo stralcio: **va motivata l'eventuale decisione di cancellare il credito.**

Da tre a cinque anni il residuo attivo **non si ritiene né esigibile né inesigibile**: **grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio sia il mantenimento.**

Il residuo attivo **ultraquinquennale** si suppone, invece, **inesigibile**, salvo che l'amministrazione non dimostri l'esistenza di ragionevoli **motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.**

Rendiconto 2024

Paragrafo 9.1 La gestione dei residui del principio contabile 4/2

La cancellazione di crediti deve «essere **adeguatamente motivato** attraverso **l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale**»,

o

indicando **le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione**,

rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

Rendiconto 2024

È stata data separata evidenza, attraverso **l'istituzione di una sezione dedicata** senza tuttavia aggravare il numero complessivo delle domande, **alla “Spesa per il personale”** che mira a verificare:

- **il rispetto delle facoltà assunzionali** nei limiti delle percentuali di incremento sulla spesa di riferimento (2018 per i comuni; 2019 per le province) **determinate in base al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità**, secondo le disposizioni previste dal decreto del 17 marzo 2020, per i comuni e dal decreto del 11 gennaio 2022 per le province, nonché
- **l'eventuale superamento delle soglie di spesa**, l'adozione delle conseguenti azioni di riduzione, e la congruità degli stanziamenti rispetto ai piani programmati di rientro.

Rendiconto 2024

SEZIONE III - SPESE PER IL PERSONALE

1. L'ente ha effettuato assunzioni nel 2024?

(N.B.: si aprono le domande fino alla 1.6)

In caso di risposta affermativa:

1.1 Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in termini di sostenibilità finanziaria del piano dei fabbisogni è stato asseverato dall'organo di revisione (co. 2, art. 33, d.l. 34/2019)?

Si deve fare riferimento **all'“equilibrio sostanziale”** del bilancio, che **non è limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese**, ma rappresenta **una fattispecie diversa** ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. **Non si può prescindere dalla valorizzazione di tutti i fattori potenzialmente perturbanti.**

L'atto di asseverazione si pone, quindi, **all'esito di una complessa attività di verifica** e nella **“mappatura”** di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a **“misurare”** la condizione di equilibrio **“sostanziale”** e prospettico dell'Ente.

C.C. Sez. Riunate Sentenza n. 7/2022

**Bilancio di
previsione
2025-2027**



Bilancio di previsione 2025-2027

Legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207/2024).

Va segnalata l'introduzione di alcune domande volte ad evidenziare il **corretto stanziamento di spesa per il nuovo contributo alla finanza pubblica** richiesto ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane previsto dall'art. 1, co. 788, della legge di bilancio, **aggiuntivo rispetto ai due contributi previgenti, già produttivi di effetti**: il primo (c.d. spending review informatica) introdotto dalla **legge n. 178/2020**; il secondo disciplinato dall'art. 1, co. 533, della **legge 30 /12/2023, n. 213** (legge di bilancio per il 2024).

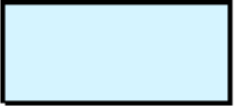
8. L'ente nella costruzione delle previsioni di bilancio ha tenuto conto, nella parte di spesa, del concorso alla finanza pubblica richiesto ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'art. 1, co. 850, legge n. 178/2020 e dell'art. 1, co. 533, legge n. 213/2023, secondo le prescrizioni, rispettivamente, dei commi 853 e 535 rispettando il principio di integrità del bilancio?

8.1 In caso di risposta negativa o "non ricorre la fattispecie", specificare le motivazioni:

--

Bilancio di previsione 2025-2027

9. L'ente nella costruzione delle previsioni di bilancio, o con successiva variazione in caso di approvazione del bilancio prima della determinazione degli importi disposti dall'art. 1, co. 789 della l. n. 207/2024, ha tenuto conto, tra gli accantonamenti, del "fondo obiettivi di finanza pubblica" ai fini del contributo aggiuntivo richiesto a Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi del medesimo co. 789?



9.1 In caso di risposta negativa o "non ricorre la fattispecie", specificare le motivazioni:

A differenza **dei precedenti**, che prevedono il versamento al bilancio dello Stato mediante il meccanismo della **trattenuta operata** dal Ministero dell'Interno sulle risorse del **Fondo di Solidarietà Comunale** (con conseguente utilizzo della voce del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa"),
il comma 789 della legge di bilancio 2025 prescrive che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 gli **enti debbano iscrivere nella missione 20 della parte corrente** di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un **fondo** (da registrare quindi nel Programma 3 al piano dei conti finanziario U.1.10.01.07.001) **di importo pari al contributo stesso.**

Bilancio di previsione 2025-2027

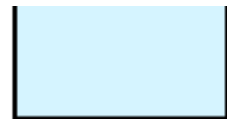
La sezione «Notizie generali»

è arricchito di approfondimenti volti **ad accertare se l'ente sia soggetto attuatore di investimenti PNRR o PNC.**

La loro collocazione consente di escludere la compilazione delle pertinenti domande successive, nel caso in cui la condizione non ricorra.

6. L'ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con risorse PNRR e/o PNC?

(N.B.: In caso di risposta affermativa , si apriranno le domande: n. 3 sez. I Eq. Finanz, n. 3 Sez. II Personale e nn. 8 e 9 Sez. IV Cassa)



Bilancio di previsione 2025-2027

3. Nel caso in cui l'ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati in tutto in parte con risorse PNRR, nella formulazione delle previsioni pluriennali, si è tenuto conto della maggiore spesa corrente che deriverà dalla realizzazione dei progetti ai fini dell'equilibrio di bilancio?

☐

L'art. 200 del Tuel dispone " Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, **nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione** ed **assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi** le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco".

Anche il principio contabile **Allegato 4/1**, prevede al paragrafo 8.1 “**...devono essere oggetto di specifico approfondimento...: a- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche** con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento **e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente** per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS”, ed ancora “**Per ogni programma** deve essere effettuata **l'analisi e la valutazione ... delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento**”.

Bilancio di previsione 2025-2027

3. In caso di assunzioni per l'attuazione di investimenti collegati al PNRR ai sensi dell'art. 31-bis, d.l. n. 152/2021, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, è stato asseverato l'equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell'Organo interno di revisione ?

☐

La norma prevede, per i comuni che provvedono alla realizzazione degli **interventi previsti dai progetti del PNRR**, la possibilità, in deroga alle limitazioni di spesa di personale a tempo determinato **assumere con contratto a tempo determinato** personale per un periodo anche **superiore a trentasei mesi**, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva** non superiore al valore dato dal **prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità** stanziato nel bilancio di previsione, **per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella “1”** annessa al decreto.

Tale spesa di personale non rileva ai fini delle limitazioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Bilancio di previsione 2025-2027

8. Nel caso in cui l'ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati in tutto in parte con risorse PNRR, è previsto in bilancio il ricorso alle anticipazioni fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento previste dall'art. 18-*quinquies* del d.l. n. 113/2024?

9. Nel caso in cui l'ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati in tutto in parte con risorse PNRR, la realizzazione dei relativi progetti produce:

a) effetti negativi sull'equilibrio di cassa dell'ente

b) ritardi in tema di tempestività di pagamento



Nuove sezioni
“domande preliminari”

Domande preliminari rendiconto 2024 e bilancio 2025-2027

Nella sezione “**domande preliminari**” sia per il rendiconto 2024 che per il bilancio di previsione 2025-2027, anche al fine **di aumentare il raccordo con i controlli interni affidati all’organo di revisione, è stata introdotta la richiesta al revisore di indicare eventuali criticità o anomalie rilevate**, specificandone l’esito nel documento definitivo approvato dall’assemblea elettiva di riferimento.

Sono state quindi **predisposte una serie di risposte multiple** che intercettano le criticità più comunemente riscontrate, selezionabili in apposito menu a tendina, al duplice fine di facilitare l’attività di redazione del questionario e favorire la comparazione delle informazioni.

Rendiconto 2024

SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

1. Il revisore ha segnalato criticità/anomalie in relazione alle seguenti fattispecie?

Tipologia	Non rilevata	Superata	Non superata
Assenza di allegati obbligatori o incompletezza della documentazione	☐	☐	☐
Mancato o non parificato conto giudiziale di agente contabile a danaro o a materia interno o esterno	☐	☐	☐
Mancata o erronea contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa	☐	☐	☐
Non corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione	☐	☐	☐
Accertamenti di entrata riportati a residui non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Residui attivi mantenuti e non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Impegni di spesa riportati a residui non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Residui passivi mantenuti e non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza	☐	☐	☐
Sottostima del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	☐	☐	☐
Disallineamenti nei rapporti reciproci debiti/crediti con gli organismi partecipati o con unioni o comunità	☐	☐	☐
Sottostima degli altri accantonamenti (FGDC, Fondo rischi e oneri, ecc.)	☐	☐	☐
Eccessivo ritardo nei tempi di pagamento (> a 60 giorni)	☐	☐	☐
Eccessivo ricorso ad anticipazione di tesoreria o a fondi a destinazione vincolata	☐	☐	☐
Debiti fuori Bilancio non adeguatamente segnalati e privi di copertura	☐	☐	☐
Superamento dei limiti assunzionali (cc. 557 o 562 e/o d.m. 17/03/2020 per i Comuni e del decreto 11/01/2022, per le Province)	☐	☐	☐
Incarichi di collaborazione non previsti nel DUP e/o mancata trasmissione alla Corte dei conti per incarichi superiori a euro 5 mila	☐	☐	☐
Superamento del limite legale di indebitamento dell'ente	☐	☐	☐
Applicazione avanzo in misura superiore al limite concesso per gli enti in disavanzo (cc. 897 e 898, art. 1, legge n. 145/2018)	☐	☐	☐
Non corretta applicazione dell'eventuale disavanzo	☐	☐	☐
altro:			

Bilancio di previsione 2025-2027

DOMANDE PRELIMINARI

1. Il revisore ha segnalato criticità/anomalie in relazione alle seguenti fattispecie?

Tipologia	Non rilevata	Superata	Non superata
<i>mancata o erronea contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa</i>	☐	☐	☐
<i>non corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione</i>	☐	☐	☐
<i>sovrastima delle entrate</i>	☐	☐	☐
<i>sottostima del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)</i>	☐	☐	☐
<i>sottostima del fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)</i>	☐	☐	☐
<i>sottostima degli altri accantonamenti</i>	☐	☐	☐
<i>non corretta programmazione del personale</i>	☐	☐	☐
<i>non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione</i>	☐	☐	☐
<i>non corrette previsioni dei flussi di cassa</i>	☐	☐	☐
<i>non corretta applicazione dell'eventuale disavanzo</i>	☐	☐	☐
<i>altro</i>			

Domande comuni

Mancata o erronea contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa.

Sull'argomento si richiama l'attenzione sulle molteplici pronunce delle varie Sezioni regionali della Corte dei conti ove si afferma che **la non corretta determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio, determina la violazione del principio di veridicità e vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri.**

Domande comuni

Non è corretta la diffusa prassi che si sostanzia **nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata** in attesa dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo FPV di spesa, **come pure la rappresentazione del FPV nel solo primo esercizio del bilancio non considerando i vari cronoprogrammi di spesa.**

Non è pure corretta la prassi di **rappresentare il FPV solo per i lavori e le opere in corso di realizzazione** omettendo quello riferito ai lavori pubblici in programmazione

Gioca un **ruolo fondamentale la scrupolosa e corretta redazione dei cronoprogrammi di investimento sin dalla prima fase programmatica dell'investimento stesso.**

Domande comuni

Non corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione.

Sul tema si segnala, fra le varie pronunce, quella della **Sezione regionale per l'Emilia-Romagna, n. 85/2023** con la quale definisce la corretta applicazione del punto 3.6 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, e cioè **“La contabilizzazione dei contributi a rendicontazione deve essere effettuata dall'ente beneficiario *mediate imputazione dei trasferimenti in entrata solo all'esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione*”.**

Domande comuni

Sottostima degli altri accantonamenti.

In tal senso è **importante la valutazione del fondo contenzioso legato a rischi di soccombenza.**

L'accantonamento, **anche in sede di bilancio di previsione**, dovrà essere il risultato di un'attenta **valutazione delle cause pendenti, da formalizzarsi**, a parere della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 93, 94, 97 e 98/2024, **con l'adozione di un apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.**

La determinazione del fondo rischi esige, da parte dei revisori, un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente, con l'evidente esclusione di un controllo a campione.

Domande comuni

Non corretta programmazione del personale.

La programmazione delle risorse finanziarie per la spesa di personale deve essere determinata sulla base della spesa **per il personale in servizio** e di **quella connessa alle facoltà assunzionali** previste a legislazione vigente, tenendo conto delle **esigenze di funzionalità e di ottimizzazione** delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

A tale proposito si consiglia ai **fini della verifica la produzione**, da parte dell'ente, di **un tabulato contenete il costo del personale in servizio, l'evidenziazione dei costi riferiti alle cessazioni previste e alle assunzioni programmate, la quantificazione dei vari fondi accessori, nonché la quantificazione di eventuali accantonamenti per rinnovi contrattuali e le spese previste per il lavoro flessibile.**

Domande comuni

Non corrette previsioni dei flussi di cassa.

L'obbligo di formare previsioni di **cassa attendibili** per la prima annualità del bilancio degli enti locali costituiva un **adempimento rilevante e non meramente formale** anche prima dell'emanazione del D.L. n. 155/2024 che istituisce il prospetto dei flussi di cassa.

Il punto 9.4 del Principio applicato concernente la programmazione di bilancio - Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che, “se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi.

Ne consegue che gli stanziamenti di cassa devono comprendere le **previsioni di riscossioni e pagamenti** di competenza e in c/residui e sono elaborate **in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti** delle obbligazioni già esigibili.

Domande comuni

Non corrette previsioni dei flussi di cassa 2.

Le previsioni di cassa delle entrate **vanno circoscritte, limitatamente ai crediti** (tanto a residui, quanto a competenza) **che si prevede verranno riscossi nell'esercizio di competenza**, tenendo conto di tutti quei fattori che possono influire sulla riscossione, **sarà possibile utilizzare come parametro di riferimento la media delle riscossioni e dei pagamenti degli ultimi anni, con l'accortezza però di una attenta analisi di quelle entrate che, anche potenzialmente, possono presentare un grado di incasso inferiore alla media; ciò vale anche per le previsioni di pagamento.**

La prassi, purtroppo ancora diffusa, di quantificare le previsioni di cassa nella semplice **sommatoria dei residui alla competenza**, **disattende i postulati di veridicità e attendibilità e deve essere censurata.**

Domande comuni

Non corrette previsioni dei flussi di cassa 3.

Come pure va valutata con attenzione la quantificazione delle previsioni di cassa usando percentuali applicate sugli stanziamenti di competenza e sui residui in assenza di una attenta analisi di quei flussi di cassa che, anche potenzialmente, possono presentare un grado di manifestazione diverso dalla percentuale applicata.

Con specifico riferimento agli investimenti le previsioni di cassa devono essere costruite sulla base dei cronoprogrammi di realizzazione dell'investimento.

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 1.

Dispone in proposito l'art. 3 comma 56 Legge 244/2007: “**Con il regolamento** di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **sono fissati**, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, **i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.**

La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce **illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.**

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 2.

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”

Deve essere fissato **a bilancio e nel DUP** l'importo massimo da attribuire agli incarichi di collaborazione autonoma.

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 3.

Il DUP, in particolare la sezione operativa, **definisce le attività da svolgere e le relative risorse**, includendo gli incarichi di collaborazione.

Questi incarichi, che possono essere di natura autonoma o professionale, **vengono programmati nel DUP per garantire la coerenza con le previsioni di bilancio.**

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 4.

Contenuti del DUP riguardanti gli incarichi:

- **Tipologie e oggetti degli incarichi**
- **Limiti di spesa**
- **Modalità di affidamento**
- **Responsabilità**

L'Art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 267/2000: **Stabilisce che il programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma sia approvato dal Consiglio Comunale e che costituisca parte integrante del DUP.**

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 5.

Si evidenzia come la **legge imponga precisi vincoli** nel conferimento di detti incarichi, in particolare il **principio generale secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte** alle ordinarie competenze istituzionali **col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane** e professionali di cui dispongono, secondo il principio dell’”**autosufficienza organizzativa**”.

Prima del conferimento dell'incarico, la cui prestazione deve avere un oggetto definito, circoscritto e determinato, l'amministrazione deve avere accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno.

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 6.

Impossibilità connotata da un carattere **qualitativo e non quantitativo**, nel senso che le professionalità che occorrono **non devono essere soggettivamente indisponibili**, ma **oggettivamente non rinvenibili** all'interno dell'amministrazione.

Non integra tali presupposti la circostanza che le risorse presenti **siano già impegnate a tempo pieno;**

il conferimento deve essere adeguatamente motivato, nel senso che **l'ente è tenuto a dimostrare, con congrua ed esaustiva motivazione, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente.**

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 7.

Quindi, la verifica in concreto non può sostanzarsi semplicemente nell'invio di una nota ai capi area e dipartimento, con la quale si richiede di effettuare una ricognizione per verificare la presenza di figure professionali qualificate, e alla constatazione del mancato riscontro, sicché la verifica è da ritenere nella sostanza inesistente.

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 8.

Inoltre, l'accertamento delle professionalità interne non può essere condotto mediante una **mera richiesta di soggetti che si possono occupare dell'incarico** ma

deve essere un ben preciso esame dell'organigramma dell'Amministrazione al fine di individuare i soggetti che dispongano della professionalità specifica e che non siano impegnati in attività complesse.

Questa ricognizione deve prevedere una ben precisa ed articolata motivazione nel provvedimento di assegnazione dell'incarico.

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 9.

Peraltro, **quello dell'autosufficienza organizzativa** è principio immanente all'ordinamento e comporta che il ricorso a professionalità esterne per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, **tanto nel caso di conferimenti di incarichi professionali** quanto **nel caso di ricorso all'appalto di servizi intellettuali**, debba essere **considerata un'extrema ratio, cui ricorrere solo in casi eccezionali.**

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 10.

È anche fondamentale individuare **la distinzione** tra **appalto di servizi di tipo intellettuale** (ad esempio servizi di architettura e di ingegneria) e **incarico professionale di consulenza, studio o ricerca**.

Il primo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 36/2023, mentre il secondo afferisce all'art. 7 c. 6 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001.

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 11.

Un requisito di **legittimità è la procedura comparativa** per la scelta del collaboratore; a tal proposito, si evidenzia che non è considerato legittimo **nemmeno procedere all'affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare**, in quanto la disciplina degli incarichi di cui **all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti**. (L'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici)

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 12.

Gli incarichi di **consulenza, studio o ricerca** forniscono all'Ente un cosiddetto **contributo conoscitivo qualificato** che orienta con autorevolezza l'azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l'amministrazione pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute.

La prestazione oggetto di un contratto di appalto, invece, coincide con un servizio che l'amministrazione recepisce senza discostarsene.

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 13.

Gli incarichi professionali sono distinti in (Sez. Riunite delibera n. 6/2005):

- a) **incarichi di studio**, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall'art. 5, d.P.R. n. 338/1994 (**risultati dello studio e soluzioni ai problemi sottoposti**);
- b) **consulenze vere e proprie** (richieste di pareri ad esperti);
- c) **incarichi di ricerca** (preventiva definizione del programma e relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell'incaricato).

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 14.

Il contenuto delle tre descritte categorie **coincide e si concretizza** in un **contratto di prestazione d'opera intellettuale** (artt. 2229-2238 del cod. civ.) **in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall'esecutore.**

Tale nozione resta concettualmente distinta dalla nozione di appalto di servizi.

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 15.

Inoltre, l'art. 1, c. 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che **gli atti di spesa in questione di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti** per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

La soglia dei 5.000,00 euro va calcolata con riferimento **all'ammontare definitivo di spesa dei singoli provvedimenti e atti (inclusi Iva e altri oneri riflessi).**

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 16.

La trasmissione alla Corte dei conti **concerne anche gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei contratti a professionisti esterni** (es. servizi di ingegneria e architettura) **per consentire alla Sezione la verifica in concreto della natura dell'incarico**, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato dall'Amministrazione per il conferimento dello stesso (**Sezione Regionale per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n.135/2024**).

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 17.

Obbligatorio il parere dell'organo di revisione

Il Collegio dei Revisori dell'ente locale è tenuto a rilasciare **uno specifico parere** sulla possibilità di conferire consulenze ad estranei all'amministrazione.

L'art. 1, c. 42, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone: “L'affidamento da parte degli enti locali di **incarichi di studio** o di **ricerca**, ovvero di **consulenze** a soggetti estranei all'amministrazione,**l'atto di affidamento** di incarichi e consulenze di cui al primo periodo **deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale** e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. **L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.**

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 18.

Obbligatorio il parere dell'organo di revisione

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

A tale proposito, la Sezione Regionale per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n.135/2024 ha ritenuto che **l'obbligo riguardi anche comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non essendo più confermata dal c. 173 dell'art.1 della L. 266/2005 l'esenzione prevista dall'art. 1, c. 42 della L. n. 311/2004.**

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 19.

Il parere previsto dalla citata norma **è obbligatorio**, seppure **non vincolante**.

Ne consegue che, se l'ente locale **intende recepire il parere** dei revisori **non è tenuto a rendere una motivazione particolare** ed ulteriore.

Qualora, invece, l'ente locale **ritenga di non aderire alle osservazioni** dell'organo di controllo **la motivazione del provvedimento dovrà presentarsi esaustiva e completa circa il percorso motivazionale che ha portato ad un differente risultato.**

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 20.

Si osserva, altresì, che il parere del Collegio dei Revisori, nel caso previsto dall'art. 1, c. 42, L. n. 311/2004, **è rilevante soprattutto per far emergere la razionalità dell'incarico in relazione alla dotazione organica dell'ente locale**, e consente di **intercettare eventuali conflitti d'interesse** tra il Comune e l'incaricato designato.

Inoltre, la pronuncia dei Revisori **è fondamentale per constatare i presupposti generali del conferimento dell'incarico ad un soggetto esterno** (in questo senso C.C. Sez. Reg. Emilia-Romagna, deliberazione n. 89/2025).

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 21.

Al fine di adempiere alle verifiche di competenza l'Organo di Revisione dovrà almeno acquisire:

- copia del **regolamento** riportante le norme relative al conferimento degli incarichi esterni;
- copia dei **provvedimenti adottati relativamente alla programmazione annuale** degli incarichi di consulenza e collaborazione;
- copia dei **provvedimenti** (deliberazioni/determinazioni) adottati **relativamente alla decisione di conferimento degli incarichi** di consulenza e collaborazione;

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 22.

- copia degli atti comprovanti il **previo accertamento**, da parte dell'Ente, **dell'impossibilità oggettiva di utilizzare figure professionali interne** per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- estratto **dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Amministrazione** relativo alle **manifestazioni di interesse** per l'affidamento del servizio in oggetto.

Domande comuni

Non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione 23.

L'assenza totale di una pronuncia del Collegio dei Revisori **oltre ad essere una grave irregolarità ed una violazione di legge**, induce a ritenere che **non vi sia stata una corretta valutazione dei presupposti indispensabili** per consentire una giusta esternalizzazione dell'attività conferita e **costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale** (C.C. Sez. Reg. Emilia-Romagna, deliberazione n. 89/2025).

Domande comuni

Conto annuale del personale Tab. 14

T14 Altri Oneri che Concorrono a formare il Costo del Lavoro

Il versamento della quota Irap avviene con la percentuale di 'Irap commerciale' - No

Voci di spesa :	Importo
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	0
GESTIONE MENSE	0
EROGAZIONE BUONI PASTO	26.326
FORMAZIONE DEL PERSONALE	13.189
BENESSERE DEL PERSONALE	0
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	0
SOMME CORRISPOSTE AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI)	2.962
COPERTURE ASSICURATIVE	7.700
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	0
INCARICHI DI STUDIO/RICERCA/CONSULENZA	0
CONTRATTI PER RESA SERVIZI/ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE	67.975
ALTRE SPESE	8.082

Domande comuni

Conto annuale del personale Tabella di Riconciliazione

Tabella di Riconciliazione				
Voci di Spesa/Costo	Importo Sico	Importo Slope	Importo Bilancio	Nota
Totale T12	1594085	1967959	0	
Totale T13	299086			
Assegno T14	0			
TOTALE PARZIALE	1893171	0	0	
L010 - GESTIONE MENSE	0	0	0	
L011 - EROGAZIONE BUONI PASTO	26326	26326	0	
L020 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	13189	13581	0	
L112 - INCARICHI DI STUDIO/RICERCA/CONSULENZA	0	8177	0	
L111 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	0	0	0	
P015 - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0	0	0	
P035 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM. PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE	1953	0	0	
P055 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE	516471	550856	0	
P061 - IRAP	158031	173161	0	
P062 - ONERI PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI)	40792	43754	0	

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE E PER L'ATTENZIONE



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**
Verona

